



OSSERVAZIONI AL NUOVO

P.R.U.B.A.I. PIEMONTE

di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30-5191 del 14/06/2022

Agosto 2022

Premessa

La Società A2A Ambiente S.p.A. ha collaborato alla redazione del documento "PROPOSTA DI "PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE" (PRUBAI) - OSSERVAZIONI CONFSESVIZI PIEMONTE", pertanto, ne condivide a pieno i relativi contenuti.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito ulteriori osservazioni al Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata.

1. Criteri di localizzazione

1.1 Primi criteri per l'individuazione delle aree

Per gli impianti esistenti localizzati in aree ricomprese in uno o più criteri escludenti, il Piano prescrive che in fase di rinnovo o di modifica sostanziale dell'autorizzazione, siano privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti stessi, qualora, per dimensioni e complessità tecnologica, questi possano essere ricollocati senza impegnativi sviluppi progettuali, rilevanti modifiche strutturali e ingenti investimenti economici.

Si ritiene non condivisibile quanto previsto e che tale prescrizione possa risultare ingiustificata.

Premesso che la delocalizzazione di un impianto di trattamento rifiuti presuppone intrinsecamente impegnativi sviluppi progettuali, modifiche strutturali e ingenti investimenti economici, tale specificità per i criteri escludenti non solo limiterebbe lo sviluppo dell'impiantistica esistente in ottica di miglioramento continuo, ma potrebbe compromettere il sistema di gestione esistente che opera in funzione di autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme allora vigenti.

Si suggerisce, quindi, di rafforzare tale affermazione come indicato di seguito:

Nel caso di impianti esistenti che si trovino in aree ricomprese in uno o più criteri escludenti, individuati nel presente capitolo, in fase di rinnovo di autorizzazione o di modifica sostanziale il Gestore dovrà prendere in considerazione iniziative volte alla delocalizzazione degli stessi impianti e privilegiare tali iniziative se e solo se, per dimensioni e complessità tecnologica, questi possano essere ricollocati senza impegnativi sviluppi progettuali, rilevanti modifiche strutturali ed ingenti investimenti economici.

1.2 Approfondimento sulla tutela della risorsa idrica – Misure specifiche per l'area di Valledora

Il Piano prevede specifici elementi di vincolo all'interno dell'area denominata Valledora: in particolare, oltre al divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti o di ampliamento di quelle esistenti, si aggiunge l'inammissibilità di insediamento di nuovi impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi (attività prevalente) o l'ampliamento di quelli esistenti che comporti un aumento di potenzialità sulla gestione dei rifiuti pericolosi, con possibilità di eventuali deroghe autorizzate dall'Autorità Competente.

Si ritiene che tale divieto, così come posto, sia eccessivamente precauzionale in quanto le tecniche messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico permettono, ad oggi, di garantire livelli di tutela dell'ambiente estremamente elevati anche per il trattamento di questa tipologia di rifiuti.

Non si concorda, inoltre, con l'esempio proposto secondo il quale gli impianti che trattano quantitativi non significativi di rifiuti pericolosi possano comportare minori rischi.

In tale assunto viene innanzitutto lasciato libero arbitrio nello stabilire quando il quantitativo di rifiuti trattato possa essere considerato "non significativo" e inoltre, si ritiene che non vi possa essere una correlazione

direttamente proporzionale tra quantità trattata e impatti ambientali negativi generati visto che l'esigua quantità di rifiuti gestita in un impianto non può essere garanzia di impatti ambientali non negativi.

Ciò che invece dovrà essere considerato ed esaminato per il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità Competente sarà la progettazione dell'opera nel suo complesso, con particolare attenzione a tutte le tecnologie e le misure implementate volte al raggiungimento di elevati standard ambientali.

Premesso quanto sopra si suggerisce di modificare la trattazione come segue:

Per quest'area si ritiene di integrare i vincoli individuati nella disciplina regionale anche per gli impianti di trattamento/stoccaggio di rifiuti pericolosi come segue:

l'insediamento di nuovi impianti trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi (attività prevalente) o l'ampliamento di quelli esistenti che comporti un aumento di potenzialità sulla gestione di rifiuti pericolosi è ammesso solo se l'iniziativa proposta è in grado di garantire, attraverso la messa in atto delle migliori tecniche disponibili, la tutela delle matrici ambientali, con particolare attenzione alla tutela della risorsa idrica. Le misure a garanzia di tale salvaguardia dovranno essere accuratamente descritte e motivate.

1.3 Individuazione dei criteri

All'interno della tabella in cui vengono individuati i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali, emergono le seguenti criticità:

- Criterio A5 "Fasce di rispetto da infrastrutture" – ESCLUDENTE: si ritiene non adeguato il criterio escludente per quanto concerne le fasce di rispetto da strade, ferrovie e aeroporti in quanto, anche coerentemente con quanto previsto dal criterio A8, la vicinanza a infrastrutture adeguate al transito dei mezzi necessari per il trasporto dei rifiuti costituisce carattere favorevole alla realizzazione degli impianti. A tal proposito, si propone di declassare il criterio da escludente a penalizzante, in modo tale che il proponente valuti adeguatamente la localizzazione dell'impianto rispetto alla fascia di rispetto presente, oppure che il criterio escludente faccia riferimento solo alle parti di impianto di effettivo stoccaggio e trattamento rifiuti e non si applichi alle altre parti, quali, ad esempio, viabilità, palazzine, parti accessorie;
- Criterio A6 "Altre fasce di rispetto da infrastrutture" – ESCLUDENTE: analogamente a quanto descritto e motivato per il criterio A5, si ritiene tale criterio inadeguato e pertanto si propone di declassarlo da escludente a penalizzante;
- Criterio B4 "Foreste e boschi" – ESCLUDENTE: si ritiene eccessivo definire escludente un'area con presenza di foreste e boschi, in quanto si reputa adeguato che tale criterio sia penalizzante a fronte della necessità di ottenere il relativo nulla osta da parte dell'Ente Competente. A maggior forza di quanto argomentato si riporta quanto prevede anche il criterio stesso, secondo cui restano *fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*, per i quali non è possibile che tale criterio costituisca motivo ostativo alla realizzazione dell'opera in progetto;
- Criterio D1b "Aree che interferiscano, anche indirettamente, con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) – PENALIZZANTE: si fa presente che tale criterio lascia un margine di discrezionalità al proponente e all'Autorità Competente nel valutare la possibilità che l'impianto possa o meno interferire, anche indirettamente, con i Siti di Rete Natura 2000 e prevede di effettuare una vera e propria Valutazione d'Incidenza. Così come posto, tale criterio potrebbe tradursi nell'effettuazione di una Valutazione d'Incidenza per tutte le iniziative, con oneri a carico sia del proponente sia dell'Ente Competente. Si suggerisce di inserire la possibilità di effettuare uno screening di incidenza in luogo della valutazione d'incidenza per le aree non a diretto contatto con tali Siti;
- Criterio G1 "Distanza da centri, nuclei abitati e case" – PENALIZZANTE, ESCLUDENTE PER IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO FORSU: si ritiene opportuno definire cosa si intende per

centri e nuclei abitativi affinché il criterio non sia suscettibile di interpretazione. A tal proposito si suggeriscono le seguenti definizioni:

Centro abitato: aggregato di case contigue con interposte strade e piazze delimitato da segnali stradali che indichino l'inizio e la fine, caratterizzato inoltre dalla presenza di servizi pubblici essenziali (quali scuole, farmacia, uffici pubblici) e di un luogo di raccolta (ad esempio una piazza principale).

Nucleo abitato: agglomerato di abitazioni con case distanti tra loro non oltre i 30 m ma privo di un luogo di raccolta.

Case sparse: case disseminate nel territorio comunale poste a una distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

Si fa inoltre presente che nella descrizione del criterio escludente per impianti di Digestione Anaerobica/Compostaggio di FORSU viene prescritto di effettuare opportune valutazioni in sede di progettazione nel caso di aree con *presenza di centri e nuclei abitativi nella fascia di 100 metri e la presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche concentrate e significative nella fascia di 500 metri* e di verificare il carico residenziale/antropico esistente: tali verifiche e valutazioni costituiscono la base affinché il criterio debba essere indicato come penalizzante, e non escludente.

Preme inoltre evidenziare che a pag. 243 pare sia presente un refuso per il criterio D5: le colonne per tipologia di impianto identificano tale criterio come Escludente per tutte le categorie mentre la colonna "Criterio di macrolocalizzazione" definisce il criterio Penalizzante per altri impianti, con un asterisco che non viene riportato in alcuna nota.

2. La programmazione regionale per il completamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Il Piano prevede l'implementazione di una serie di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In questo contesto, per raggiungere l'*Obiettivo 1 – Prevenire la produzione dei rifiuti* viene indicata come azione l'effettuazione di analisi dei rifiuti smaltiti per alimentare percorsi di riprogettazione di beni materiali. Si segnala a tal proposito che non viene specificato a quale operatore della filiera o ente sia in capo detta analisi.

3. Gestione dei rifiuti urbani e impianti autorizzati per il loro recupero e smaltimento

A pag. 103 è presente un refuso sulla potenzialità autorizzata dell'impianto della Società ASRAB S.p.A. situato a Cavaglià (BI): la potenzialità autorizzata è pari a 140.000 t/a e non 130.000 t/a.